



CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI

ai sensi del “Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottato con DPREg 13 settembre 2013, n. 166

TRA

Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede legale in Corso Umberto I, 38 – Napoli 80138, Partita IVA 00876220633, d’ora in poi denominato “soggetto promotore”, rappresentata dal sig. Gaetano Manfredi, nato a Ottaviano (NA) il 04-01-1964 in qualità di Rettore pro-tempore,

E

_____ (indicare la denominazione del
soggetto ospitante), con sede legale in _____
via _____, n. _____
codice fiscale _____, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”,
rappresentato dal/la signor/ra _____, nato/a a
_____ il _____ in
qualità di _____, (indicare la qualifica del rappresentante
legale)

PREMESSO

- che, il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro al fine di favorire l’acquisizione sul

campo di conoscenze e competenze professionali e a facilitare l'inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro;

- che la Regione Friuli Venezia Giulia al fine di valorizzare l'istituto del tirocinio ha disciplinato la materia adottando con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 166 il "Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)", d'ora in poi denominato "Regolamento", che costituisce il presupposto della presente convenzione e che si intende integralmente richiamato;
- che i soggetti richiamati all'art.6, commi 2 e 4 del Regolamento, possono promuovere tirocini a favore di coloro che abbiano compiuto 18 anni d'età, ad esclusione dei soggetti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;
- che i tirocinanti devono essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione;
- che il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

1. Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture site nella Regione Friuli Venezia Giulia soggetti in tirocinio in numero non superiore a quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento.
2. La presente convenzione si riferisce all'attivazione di n.° ____ tirocini
(nel caso di più tirocini non attivabili contemporaneamente indicare l'arco temporale nel quale verranno realizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento).

Art. 2 – Obblighi del soggetto promotore

1. Al soggetto promotore spetta il presidio per il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il

rispetto della presente convenzione e del progetto formativo di cui all'articolo 4 del Regolamento.

2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione è seguita da un tutor designato dal soggetto promotore e da un tutor aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Il soggetto promotore redige il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Regolamento.

Art. 3 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Al soggetto ospitante spetta l'obbligo di favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro.
2. Il soggetto ospitante deve essere in possesso dei requisiti previsti all'articolo 7, comma 2, del Regolamento.

Art. 4 – Garanzie assicurative

1. Ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento gli obblighi di copertura assicurativa INAIL e per la responsabilità civile verso terzi sono a carico dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in qualità di soggetto promotore.

Art. 5 – Indennità di partecipazione

1. Ai tirocinanti viene corrisposta una indennità di partecipazione al tirocinio.
2. Per la disciplina ed il calcolo dell'indennità si applica quanto previsto all'articolo 11 del Regolamento.

Art. 6 – Comunicazioni

1. Il soggetto ospitante effettua le comunicazioni obbligatorie come previsto dall'articolo 7,

comma 4, lettera d), del Regolamento.

2. Il soggetto promotore è tenuto ad inviare ciascun progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione .

Art. 7 – Attestazione delle competenze

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia una attestazione dei risultati di apprendimento utilizzando il modello predisposto dalla Regione.

Art. 8 – Vigilanza e controllo

1. L'accertamento da parte degli organi ispettivi di non conformità del tirocinio al Regolamento determinerà l'applicazione delle sanzioni previste dalle Linee guida in materia di tirocini adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013.

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

(luogo) _____ (data) _____

(Per il soggetto promotore)

signor/ra _____ (firma) _____

(Per il soggetto ospitante)

signor/ra _____ (firma e timbro) _____



Allegato alla convenzione

Estratto dal “*Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63, commi 1 e 2 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)*”.

art. 11

Indennità di partecipazione

1.

Il soggetto ospitante corrisponde al tirocinante un’indennità per lo svolgimento del tirocinio non inferiore a 300 euro lordi mensili, corrispondenti all’impegno massimo di 20 ore settimanali. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all’impegno del tirocinante fino ad un massimo di 40 ore settimanali, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, corrispondente ad una indennità minima mensile pari a 500 euro lordi.